



# COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provincia di Teramo

## ORDINANZA N. 18 del 04/05/2020

### OGGETTO :

---

**Emergenza Coronavirus - NUOVE DISPOSIZIONI.**

#### IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus denominato Covid-19 (Coronavirus), con particolare riferimento a:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1<sup>o</sup> marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1<sup>o</sup> marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1<sup>o</sup> aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, con il quale si è inteso disporre su tutto il territorio nazionale nuove misure per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 tese al contenimento del COVID-19, in sostituzione di quelle dell'ultimo decreto del 10 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.50 del 30/04/2020 "Emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di toelettatura di animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri", con la quale vengono tra l'altro autorizzati i sindaci a disciplinare le aperture dei cimiteri comunali, nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

Ravista la necessità di disciplinare la riapertura dei cimiteri comunali;

Ravisata inoltre la necessità di emanare ulteriori disposizioni sul territorio comunale laddove non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, come stabilito all'art. 1 comma 1 lett.d) del DPCM 26/04/2020;

Ravisata infine la necessità, in attuazione dell'art.87 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, di garantire la modalità di svolgimento ordinario dei servizi mediante il C.d. lavoro agile al fine di limitare la presenza del personale negli uffici comunali, oltre che dell'utenza, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini tutti;

#### DISPONE

- dal 5 maggio 2020 e fino ad ulteriori e diversi provvedimenti, di riaprire al pubblico i cimiteri comunali con i seguenti orari:

dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 18

L'accesso sarà consentito esclusivamente alle persone munite di mascherina e guanti e dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

In caso di svolgimento delle operazioni cimiteriali di tumulazioni e inumazioni, il cimitero verrà chiuso mezz'ora prima della funzione e l'accesso sarà consentito al personale preposto ai servizi funerari, ai ministri di culto e ai familiari fino ad un massimo di quindici persone, sempre a condizione che vengano rispettate le disposizioni di distanziamento e protezione individuali di cui sopra.

- di confermare sino al 17 maggio 2020, fatte salve ulteriori proroghe che si rendessero necessarie in base a nuove disposizioni:
  1. La chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali dotati di servizio di apertura e chiusura, ovvero con recinzioni e cancelli di ingresso;
  2. Il divieto di utilizzo di attrezzature ludiche e/o ricreative posizionate in parchi, giardini e aree verdi pubbliche diverse da quelle di cui al punto 1;
  3. La sospensione del mercato settimanale del lunedì
  4. La sospensione dei servizi di front-office degli uffici comunali

IL COMUNE GARANTIRÀ COMPATIBILMENTE CON LA GESTIONE EMERGENZIALE IN ATTO, LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI TRAMITE CONTATTO TELEFONICO o POSTA ELETTRONICA o APPUNTAMENTO, attraverso il numero telefonico 0861.975926 o tramite email ai seguenti indirizzi: [info@isoladelgransasso.gov.it](mailto:info@isoladelgransasso.gov.it) - [info@cert.isoladelgransasso.gov.it](mailto:info@cert.isoladelgransasso.gov.it) oltre che agli indirizzi specifici degli uffici reperibili sul sito del comune, dal lunedì al venerdì ore 9 - 13.

Solo per situazioni di particolare urgenza e gravità, o in caso di appuntamento concordato, ricordando che gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di necessità, l'utenza potrà richiedere l'accesso agli uffici comunali, dal lunedì al venerdì ore 9 - 13.

L'ingresso sarà consentito in ogni caso solo nell'atrio del Comune e previo utilizzo OBBLIGATORIO del liquido disinfettante messo a disposizione e delle mascherine a protezione delle vie respiratorie.

#### RACCOMANDA

Il rispetto del DPCM del 26/04/2020 da parte di tutti i cittadini, attività commerciali, artigianali e industriali, al fine di contenere la diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art.3 commi 2, 3 e 4:

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4.L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

#### RICORDA CHE

- Per le problematiche relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è attivo il numero 0861/975926 del Centro Operativo Comunale oltre il cellulare del sindaco 3387719471.
- È attivo il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e di farmaci, mediante prenotazione telefonica, esclusivamente il giorno di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 08611828717. Si precisa che lo stesso è riservato esclusivamente ai cittadini ultrasessantacinquenni, immunodepressi e malati di qualsiasi patologia, al fine di rispettare quanto indicato dalle disposizioni normative vigenti ovvero di evitare l'uscita dalla propria abitazione o dimora da parte dei soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili. Si raccomanda pertanto di utilizzare tale servizio esclusivamente nei casi di effettiva necessità, al fine di garantire il servizio alle persone che ne hanno realmente bisogno.

#### STABILISCE

Che alla presente venga data massima diffusione tramite tutti i canali di comunicazione dell'Ente.

IL SINDACO

Roberto Di Marco